

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-4510 del 14/08/2024 |
| Oggetto | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CEL COMPONENTS S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercio di pannelli sandwich con alveolare di alluminio, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Bruno Buozzi nn. 25 e 27, loc. Cadriano. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2024-4656 del 12/08/2024 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno quattordici AGOSTO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CEL COMPONENTS S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercio di pannelli sandwich con alveolare di alluminio, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Bruno Buozzi nn. 25 e 27, loc. Cadriano.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Cel Components S.r.l. (C.F. e P.IVA 04102600378) per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercio di pannelli sandwich con alveolare di alluminio, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia, via Bruno Buozzi nn. 25 e 27, loc. Cadriano, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 5. Obbliga la società **CEL COMPONENTS S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Cel Components S.r.l. (C.F. e P.IVA 04102600378) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Cà dell'Orbo Sud n. 4, per l'impianto sito in Comune di Granarolo dell'Emilia, via Bruno Buozzi nn. 25 e 27, loc. Cadriano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 21/02/2024 (Prot. n. 4185) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che nello scarico di acque reflue in pubblica fognatura non sono presenti sostanze pericolose, con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000, con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4813 del 28/02/2024 (pratica SUAP n. 18194/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/02/2024 al PG/2024/38938 e confluito nella **Pratica SINADOC 11069/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/45318 del 08/03/2024, in qualità di Autorità Competente per AUA ed ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria (ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.) in forma semplificata ed in modalità asincrona dell'endoprocedimento di adozione dell'AUA ed ha contestualmente ha richiesto i relativi pareri e nulla osta in merito ai titoli abilitativi richiesti ai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di Granarolo dell'Emilia, Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ed ARPAE-APAM - Servizio Territoriale).
- Il Comune di Granarolo dell'Emilia con nota Prot. n. 4982 del 12/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE in data 14/03/2024 al PG/2024/49448, ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/54322 del 21/03/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/55388 del 22/03/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti., sospendendo i termini dell'endoprocedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9216 del 19/04/2024, pervenuta agli atti di ARPAE in data 19/04/2024 al PG/2024/73660, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 19/04/2024 (Prot. SUAP n. 9195), riavviando i termini del procedimento SUAP.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/75911 del 24/04/2024 ha riavviato in data 19/04/2024 i termini dell'endoprocedimento di AUA ed ha contestualmente ha richiesto i relativi pareri e nulla osta in merito ai titoli abilitativi richiesti ai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/98654 del 29/05/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/100419 del 31/05/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 100419 del 04/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/06/2024 al PG/2024/103229, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 03/06/2024 (Prot. SUAP n. 12624).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14554 del 19/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/06/2024 al PG/2024/113565, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 18/06/2024 (Prot. SUAP nn. 14410, 14412, 14413).

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/121862 del 02/07/2024 ha sollecitato il Comune di Granarolo dell'Emilia e il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali richiesti..
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, dato atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti, Bonifiche ed Energia), preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Granarolo dell'Emilia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, per gli aspetti urbanistico-edilizi e per gli aspetti di impatto acustico e che il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.), in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 1.206,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.2 pari a € 606,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 12/08/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(*determina firmata digitalmente*)

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CEL COMPONENTS S.r.l.

Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Bruno Buozzi nn. 25 e 27, loc. Cadriano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Bruno Buozzi (afferente al depuratore intercomunale denominato "IDAR") classificato da ARPAE, come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dall'unione di acque reflue domestiche (originate dai servizi igienici e dai lavandini del civico 25) presenti nell'attività di produzione e commercio di pannelli sandwich con alveolare di alluminio e di acque meteoriche di dilavamento (originate dai coperti e delle aree di sosta e transito parte di del civico 25) provenienti dalla medesima attività.

Scarico S2

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Bruno Buozzi (afferente al depuratore intercomunale denominato "IDAR") classificato da ARPAE, come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dall'unione di acque reflue domestiche (originate dai servizi igienici e dai lavandini del civico 27) presenti nell'attività di produzione e commercio di pannelli sandwich con alveolare di alluminio e di acque meteoriche di dilavamento (originate dai coperti e delle aree di sosta e transito parte di del civico 27) provenienti dalla medesima attività.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico nella pubblica fognatura mista di via Bruno Buozzi (afferente al depuratore intercomunale denominato "IDAR") di parte di acque meteoriche di dilavamento (originate dai coperti e delle aree di sosta e transito parte di del civico 27), non contaminate, e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore della pubblica fognatura.

Prescrizioni

Dato atto che, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi, si applicano le prescrizioni impartite dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Bologna.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA, con particolare riferimento a:
 - Elaborato "Relazione conformità strumenti urbanistici" datato 17/02/2024 (agli atti di ARPAE in data 28/02/2024 al PG/2024/38938);
 - Elaborato "Planimetria sistema fognario 31.05" (agli atti di ARPAE in data 05/06/2024 al PG/2024/103229).

Pratica Sinadoc 11069/2024

Documento redatto in data 12/08/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CEL COMPONENTS S.r.l.

Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Bruno Buozzi nn. 25 e 27, loc. Cadriano

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e commercio di pannelli sandwich con alveolare di alluminio svolta dalla società Cel Components S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Granarolo dell'Emilia, via Bruno Buozzi nn. 25 e 27, loc. Cadriano, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società CEL COMPONENTS SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: SQUADRATURA PANNELLI

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 7500 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 9,50 m |
| Durata massima | 6 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Materiale particellare | 10 mg/Nm ³ |
|------------------------------|-----------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: TAGLIO BLOCCHI ALLUMINIO DI NIDO D'APE A SPESSORE

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 6500 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 9,50 m |
| Durata massima | 7 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Materiale particellare | 10 mg/Nm ³ |
|------------------------------|-----------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: TAGLIO BLOCCHI ALLUMINIO DI NIDO D'APE A SPESSORE

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 7000 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 9,50 m |
| Durata massima | 7 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Materiale particellare | 10 mg/Nm ³ |
|------------------------------|-----------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: INCOLLAGGIO CON RESINA BICOMPONENTE A FREDDO/PULIZIA

MACCHINA CON SOLVENTE

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: INCOLLAGGIO CON RESINA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE A

CALDO HOT MELT/PULIZIA MACCHINA CON ADESIVO

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 7600 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 9,50 m |
| Durata massima | 0,5 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|---|------------------------|
| Composti organici volatili (espressi come C-org totale) | 100 mg/Nm ³ |
|---|------------------------|

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: TAGLIO BLOCCHI DI SCHIUME E CORE NON ALLUMINIO (plastica)

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 6500 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 9,50 m |
| Durata massima | 4 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Materiale particellare | 10 mg/Nm ³ |
|------------------------------|-----------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE DI SAGOMATURA E BORDATURA PANNELLI

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 2700 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 9,50 m |
| Durata massima | 4 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Materiale particellare | 10 mg/Nm ³ |
|------------------------------|-----------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore:

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: LABORATORIO ANALISI E RICERCA

Punto di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272, comma 1 del DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: CALDAIA USO CIVILE – 448 KW METANO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Viste le schede di sicurezza si ritiene necessario che la società CEL COMPONENTS SRL provveda ad inviare ad ARPAE, unitamente alle analisi di messa a regime dei nuovi punti di emissione come prescritto al paragrafo 8), una

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

relazione ai sensi art. 271 co 7-bis del Dlgs 152/06¹ con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase

¹ Sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell’Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

| Condotti circolari | | Condotti rettangolari | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| Diametro (metri) | N. punti di prelievo | Lato minore (metri) | N. punti di prelievo | |
| Fino a 1m | 1 punto | Fino a 0,5 m | 1 punto, al centro del lato | |
| Da 1m a 2 m | 2 punti (posizionati a 90°) | Da 0,5 m a 1m | 2 punti | al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| Superiore a 2m | 3 punti (posizionati a 60°) | Superiore a 1m | 3 punti | |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

| | |
|----------------------|---|
| Quota > 5 m e < 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

| Parametro/Inquinante | Metodi di misura |
|---|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008 |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O ₂) | UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.) |
| Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O) | UNI EN 14790:2017 (*) |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare | UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³) |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) | UNI EN 12619:2013(*) |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. | |

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E9, E10 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E9, E10, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpa SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità

almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 28/02/2024 al PG/2024/38938, in data 19/04/2024 al PG/2024/73660, in data 05/06/2024 al PG/2024/103229 e in data 20/06/2024 al PG/2024/113565).

Pratica Sinadoc 11069/2024

Documento redatto in data 12/08/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CEL COMPONENTS S.r.l.

Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Bruno Buozzi nn. 25 e 27, loc. Cadriano

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 21/04/2023, presentata dalla società Cel Components S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Granarolo dell'Emilia (Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 28/11/2007) per l'attività di produzione e commercio di pannelli sandwich con alveolare di alluminio.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2024/98654 del 29/05/2024.
- Visto che alla data di redazione del presente allegato il Comune di Granarolo dell'Emilia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

Prescrizioni

1. Visto il silenzio assenso del Comune di Granarolo dell'Emilia, si applicano le prescrizioni acustiche impartite da ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna con parere acustico favorevole PG/2024/98654 del 29/05/2024. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 o 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Verifica previsionale di impatto acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 21/04/2023 da Emilio Minardi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Cel Components S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 28/02/2024 al PG/2024/38938).

Pratica Sinadoc 11069/2024

Documento redatto in data 12/08/2024



SINADOC n. 11069/2024
Bologna, 29/05/2024

Comune di Granarolo dell'Emilia
Responsabile Area Gestione del Territorio
comune.granarolodellemilia@cert.provincia.bo.it

Suap Unione dei Comuni Terre di Pianura
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Arpae A.A.C.M.
Unità AUA - c.a. Lorenzo Farnè
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società CEL COMPONENTS S.r.l. sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Bruno Buozzi nn. 25, 27 e 27/A, loc. Cadriano. Procedimento ai sensi del DPR n° 59/2013, Prot. interno SUAP 4185/2024.
Contributo tecnico per la componente acustica.

In merito alla richiesta in oggetto, è stata presentata una Valutazione previsionale di impatto datata 21/04/2023, a firma del Tecnico competente iscritto in ENTECA al n 5876, al fine di prevedere l'influenza esercitata sul clima acustico dell'area circostante da parte delle sorgenti sonore riconducibili all'attività della Cel components S.r.l. presso il futuro stabilimento sito Via Buozzi 25/27 e 27A, all'interno della zona industriale di Cadriano in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO). Il presente parere è pertanto reso sulla base delle attività descritte e delle informazioni contenute nello studio acustico di aprile 2023, così come integrato da ulteriore documentazione di aprile 2024, per rispondere a richieste puntuali della scrivente Agenzia.

Da quanto emerso nei documenti presentati si prende atto che:

- l'azienda, specializzata nella produzione e fornitura di pannelli sandwich, compositi, alleggeriti, è attualmente situata a Castenaso in Via cà dell'Orbo sud. Per motivi operativi la stessa si trasferirà in un edificio industriale situato in Via Buozzi 25/27 e 27A all'interno della zona industriale di Cadriano di Granarolo (Bo) occupata da altre aziende produttive;
- i lavoratori, circa 20 fra impiegati e addetti alla produzione, operano in orario diurno su due turni, dal lunedì al venerdì con orari 6-14 e 14-22. L'azienda opera esclusivamente in orario diurno. Nel periodo di riferimento notturno è escluso il funzionamento di qualunque sorgente sonora aziendale;
- il ciclo lavorativo si può ricondurre nelle seguenti fasi: taglio dei laminati di alluminio tramite le macchine utensili, espansione degli alveolari, incollatura robotizzata o manuale dell'alveolare tra due pannelli, pressatura, rifilatura, bordatura, sagomatura, imballaggio e spedizione alveolari;
- le sorgenti sonore esterne che saranno installate nella futura sede saranno le seguenti:
 - n° 9 punti di emissione da E1 a E10 (rispetto alla documentazione iniziale è stata soppressa il camino E7 previsto sul lato sud-est della copertura);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 |

urpbo@arpae.it

PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216

- n° 7 UTA ad alimentazione elettrica per il riscaldamento e raffrescamento dei locali (rispetto alla documentazione iniziale è stata soppressa la UTA 4 - CLIVET mod. CSRN-Y 60.4);
- n° 7 motori esterni per le aspirazioni delle emissioni E1, E2, E3, E6, E8, E9, E10 mentre le restanti E4 ed E5 sono dotate di motori interni;
- l'area sulla quale si trova l'azienda è classificata, nella zonizzazione comunale del Comune di Granarolo, in classe V (con limite diurno di 70 dB(A)). L'edificio residenziale più prossimo all'azienda (ricettore R1) è costituito da 3 edifici rurali situati a c.a. 180 m a nord dell'azienda in esame, posizionati in un'area appartenente alla III classe (con limite diurno di 60 dB(A));
- si dichiara che le lavorazioni sono effettuate a portoni chiusi e pertanto il rumore generato dalle macchine interne al capannone non è rilevante ai fini della presente valutazione;
- il ciclo produttivo dell'azienda prevede (fra approvvigionamenti e spedizioni) la presenza di c.a. ½ camion al giorno, oltre agli automezzi dei 20 lavoratori. Considerato il traffico presente nella zona industriale tale contributo è trascurabile;
- il giorno 29/03/23 è stata effettuata una misura fonometrica nei pressi dell'edificio ricettore R1 al fine di quantificare il clima acustico diurno della zona in cui è inserito il ricettore sensibile senza il funzionamento dell'azienda in oggetto (Leq attuale 49,6 dB(A)). Nella stessa giornata si è proceduto alla misura delle sorgenti presenti nell'attuale stabilimento che saranno spostate nel nuovo edificio per potere caratterizzare le stesse nel software previsionale;
- per valutare cautelativamente il rispetto del criterio differenziale sul ricettore abitativo è stato impostato sul software previsionale IMMI 5.3.1d uno scenario comprendente la zona di interesse, partendo dal valore misurato al fine di tarare il modello e successivamente, sono state inserite nel software tutte le sorgenti sonore esterne dell'azienda, ipotizzandole tutte attive nel periodo diurno;
- dai calcoli effettuati risulta che, al ricettore più prossimo R1, il criterio differenziale è rispettato essendo attesa una differenza fra il rumore senza le sorgenti aziendali e quello con tutte le sorgenti in funzione di 0,6 dB(A), inferiore ai 5 dB(A) ammessi dalla normativa in periodo diurno.
- anche il limite assoluto diurno è rispettato in quanto presso il ricettore abitativo R1 è atteso un livello di 50.2 dB(A), inferiore a quello ammesso per la III classe (60 dB(A)) così come il limite assoluto presso i confini aziendali è rispettato essendo i valori al confine dell'azienda inferiori a quelli del limite diurno di zona della V classe (70 dB(A));
- il Tecnico acustico estensore della relazione conclude che il contributo sonoro dello stabilimento presso il ricettore abitativo più prossimo (R1) garantisce il rispetto del criterio differenziale e del limite assoluto di zona (60 dB(A)) e anche presso il confine aziendale sono rispettati i limiti di zona della classe V in tutti i punti.

In ragione di quanto sopra e di quanto altro descritto dal tecnico estensore delle relazioni, si ritiene nulla osta, per quanto concerne la componente rumore, al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Ciò fatto salvo, in considerazione che i livelli calcolati sono rispettosi dei limiti di legge nella condizione in cui i portoni sono chiusi si ritiene necessario prescrivere quanto segue:

- durante l'attività lavorativa all'interno del capannone, i portoni dell'edificio produttivo devono rimanere chiusi. L'apertura dei portoni è permessa solamente per il tempo strettamente necessario ad accedere ed uscire dall'edificio stesso;
- nel periodo di riferimento notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6:00) non è ammesso il funzionamento di qualunque sorgente sonora aziendale;



La presente istruttoria tecnica è stata curata da Cesare Govoni al quale ci si potrà rivolgere per avere eventuali ulteriori informazioni

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO URBANO-MONTAGNA
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.